

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)** 1
- ★ **Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)** 8

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Parlamento europeo Consiglio Commissione

- ★ **Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)** 15

Commissione

1999/352/CE, CECA, Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [notificata con il numero SEC(1999) 802]** 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) n. 1073/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 25 maggio 1999

relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari comunitari; che la responsabilità in materia della Commissione è strettamente connessa alla sua missione di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 274 del trattato; che l'importanza di tale azione è confermata dall'articolo 280 del trattato;

(2) considerando che la tutela degli interessi finanziari delle Comunità riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o possa incidere sul loro patrimonio;

(3) considerando che è necessario dispiegare tutti i mezzi disponibili per conseguire tali obiettivi, tenuto conto in particolare del compito di svolgere indagini conferito a livello comunitario, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio delle responsabilità attualmente esistenti tra il livello nazionale e il livello comunitario;

(4) considerando che per potenziare i mezzi di lotta antifrode, la Commissione, nel rispetto del principio dell'autonomia di organizzazione interna di ciascuna istituzione, ha istituito nel suo ambito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom ⁽⁴⁾, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: «l'Ufficio»), incaricato di svolgere le indagini amministrative contro le frodi; che essa ha dotato tale Ufficio di piena indipendenza nell'esercizio della sua funzione di indagine;

(5) considerando che la responsabilità dell'Ufficio, quale istituito dalla Commissione, riguarda, oltre alla tutela degli interessi finanziari, tutte le attività connesse alla tutela di interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale;

(6) considerando che è opportuno prevedere che la collaborazione tra Stati membri e la Commissione, in vista della tutela degli interessi finanziari delle Comunità di cui all'articolo 280 del trattato CE, sia garantita dall'Ufficio;

(7) considerando che, alla luce della necessità di potenziare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, l'Ufficio deve potere effettuare indagini interne in tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi istituiti dai trattati CE e Euratom o sulla base dei medesimi (in prosieguo: «le istituzioni, gli organi e gli organismi»);

(8) considerando che la decisione 1999/352/CE, CECA Euratom prevede, relativamente alla funzione inquirente, che l'Ufficio eserciti le competenze attribuite dal legislatore comunitario, nei limiti e alle condizioni determinati da quest'ultimo;

⁽¹⁾ GU C 21 del 26.1.1999, pag. 10.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 maggio 1999.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

- (9) considerando che è opportuno affidare all'Ufficio l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità⁽¹⁾; che è inoltre opportuno consentire all'Ufficio di esercitare le altre competenze conferite alla Commissione per eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri ed in particolare per riscontrare le irregolarità, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁽²⁾;
- (10) considerando che tali indagini devono essere condotte in base al trattato, e in particolare al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, nel rispetto dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: «lo statuto») nonché nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del principio dell'equità, del diritto della persona coinvolta a esprimersi sui fatti che la riguardano e del diritto a che la conclusione dell'indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore probatorio; che a tal fine le istituzioni, organi e organismi dovranno determinare le condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne; che di conseguenza occorrerà modificare lo statuto al fine di definire i diritti e gli obblighi dei funzionari e degli altri agenti nell'ambito delle indagini interne;
- (11) considerando che le indagini interne possono essere condotte solo se all'Ufficio viene garantito l'accesso a tutti i locali delle istituzioni, organi e organismi, nonché a qualsiasi informazione o documento in loro possesso;
- (12) considerando che, per garantire l'indipendenza dell'Ufficio nell'esecuzione dei suoi compiti, è opportuno attribuire al suo direttore il potere di avviare le indagini di propria iniziativa;
- (13) considerando che spetta alle autorità competenti nazionali, o eventualmente alle istituzioni, organi o organismi decidere, in base alla relazione redatta dall'Ufficio, sui provvedimenti da prendere a seguito delle indagini; che occorre tuttavia prevedere l'obbligo per il direttore dell'Ufficio di trasmettere direttamente alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio in occasione delle indagini interne su fatti penalmente perseguibili;
- (14) considerando che è opportuno determinare le modalità secondo le quali gli agenti dell'Ufficio assolveranno il loro compito e il direttore eserciterà le proprie competenze per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini da parte degli agenti dell'Ufficio;
- (15) considerando che, per il successo della cooperazione tra l'Ufficio, gli Stati membri e le istituzioni, organi o organismi interessati, è necessario agevolare lo scambio d'informazioni nel rispetto del carattere riservato delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio, provvedendo affinché per esse sia prevista la tutela garantita a questo tipo di dati;
- (16) considerando che, affinché si tenga conto dei risultati delle indagini svolte dagli agenti dell'Ufficio e affinché vengano presi i provvedimenti che risultino necessari, si deve prevedere che le relazioni possano costituire elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari; che, a tale scopo, dette relazioni vanno redatte tenendo conto dei criteri di elaborazione delle relazioni amministrative nazionali;
- (17) considerando che l'Ufficio deve godere d'indipendenza nell'assolvimento dei propri compiti; che, per rafforzare questa indipendenza, l'Ufficio è soggetto al controllo regolare della funzione di indagine da parte di un comitato di vigilanza composto da personalità esterne indipendenti, particolarmente qualificate nei settori di competenza dell'Ufficio; che tale comitato avrà anche la funzione di assistere il direttore dell'Ufficio nello svolgimento dei suoi compiti;
- (18) considerando che le indagini amministrative devono svolgersi sotto la direzione del direttore dell'Ufficio, in piena autonomia rispetto alle istituzioni, agli organi ed agli organismi e rispetto al comitato di vigilanza;

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

- (19) considerando che spetta al direttore dell'Ufficio assicurare la tutela dei dati personali e il rispetto della riservatezza delle informazioni raccolte mediante le indagini; che si deve inoltre garantire ai funzionari e altri agenti delle Comunità una tutela giuridica equivalente a quella prevista dagli articoli 90 e 91 dello statuto;
- (20) considerando che è opportuno procedere ad una valutazione delle attività dell'Ufficio dopo un periodo di tre anni;
- (21) considerando che il presente regolamento lascia immutate le competenze e responsabilità degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per combattere le frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità; che il conferimento ad un Ufficio indipendente del compito di svolgere indagini amministrative esterne rispetta appieno il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE; che attraverso l'attività di un simile Ufficio si potrà rendere più efficace la lotta contro le frodi, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità e che in tal modo si rispetta anche il principio di proporzionalità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo e funzioni

- Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, creato con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (in prosieguo denominato: «l'Ufficio») esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione dalla normativa comunitaria e dagli accordi vigenti in questi settori.
- L'Ufficio apporta il contributo della Commissione agli Stati membri per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione mirante a proteggere dalla frode gli interessi finanziari della Comunità europea. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo dei metodi di lotta contro la frode nonché contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.
- All'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi (in prosieguo denominati: «le istituzioni, gli organi e gli

organismi»), l'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a:

- lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
- ricercare a tal fine i fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare o penale o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto.

Articolo 2

Indagini amministrative

Ai sensi del presente regolamento si intende per «indagine amministrativa» (in prosieguo denominata «indagine») l'insieme dei controlli, delle verifiche e delle operazioni che gli agenti dell'Ufficio svolgono nell'esercizio delle loro funzioni, a norma degli articoli 3 e 4, al fine di conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 1 e di accertare, ove opportuno, l'irregolarità delle attività controllate. Queste indagini non incidono sulla competenza degli Stati membri in materia di azione penale.

Articolo 3

Indagini esterne

L'Ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri, e, secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi.

Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e alla normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo negli Stati membri, secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi.

Articolo 4

Indagini interne

1. Nei settori di cui all'articolo 1, l'Ufficio svolge le indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi (in prosieguo denominate «le indagini interne»).

Tali indagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dello statuto, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nonché dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo. Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire con tali decisioni.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo:

- l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione in possesso delle istituzioni, degli organi o degli organismi nonché ai locali dei medesimi. L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento e del contenuto di qualsiasi supporto di dati in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi ed all'occorrenza prendere possesso di questi documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione,
- l'Ufficio può chiedere informazioni orali ai membri delle istituzioni e degli organi, ai dirigenti degli organismi, nonché al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi.

3. Alle condizioni e secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può svolgere controlli in loco presso gli operatori economici interessati, per avere accesso alle informazioni che questi operatori detenessero in merito a eventuali irregolarità.

D'altra parte l'Ufficio può chiedere a qualsiasi persona le informazioni che ritenga utili alle proprie indagini.

4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando agenti dell'Ufficio svolgono un'indagine nei loro locali e quando consultano un documento o chiedono un'informazione in possesso di queste istituzioni, organi e organismi.

5. Qualora dalle indagini emerga la possibilità di un coinvolgimento individuale di un membro, di un dirigente, di un funzionario od agente, l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza ne è informato.

Nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini dell'indagine o che esigano il ricorso a mezzi d'investigazione di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, questa informazione può essere differita.

6. Fatte salve le norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché le disposizioni dello statuto, la decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo, di cui al primo paragrafo, contiene norme riguardanti in particolare:

- a) l'obbligo per i membri, funzionari ed agenti delle istituzioni e degli organi, nonché per i dirigenti, funzionari e agenti degli organismi, di cooperare con gli agenti dell'Ufficio e di informarli;
- b) le procedure che gli agenti dell'Ufficio devono osservare nell'esecuzione delle indagini interne nonché le garanzie dei diritti delle persone interessate da un'indagine interna.

Articolo 5

Avvio delle indagini

Le indagini esterne sono avviate con decisione del direttore dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato.

Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo in cui dovranno svolgersi.

Articolo 6

Esecuzione delle indagini

1. Il direttore dell'Ufficio dirige l'esecuzione delle indagini.
2. Per eseguire i loro compiti, gli agenti dell'Ufficio presentano una procura scritta, indicante la loro identità e qualifica.
3. Gli agenti dell'Ufficio incaricati di un'indagine devono essere muniti, per ogni loro intervento, di un mandato scritto del direttore, indicante l'oggetto della medesima.
4. Nel corso dei controlli e delle verifiche in loco, gli agenti dell'Ufficio si comportano conformemente alle regole e agli usi vigenti per i funzionari dello Stato membro interessato, allo statuto nonché alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma.
5. Le indagini si svolgono in modo continuativo per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze ed alla complessità del caso.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti, secondo le disposizioni nazionali, forniscano agli agenti dell'Ufficio il contributo necessario all'assolvimento dei loro compiti. Le istituzioni e gli organi provvedono affinché i loro membri e il loro personale, e gli organismi provvedono affinché i loro dirigenti forniscano agli agenti dell'Ufficio il contributo necessario all'assolvimento dei loro compiti.

*Articolo 7***Obbligo di informare l'Ufficio**

1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi comunicano senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode o di corruzione o ad ogni altra attività illecita.

2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono su richiesta dell'Ufficio o di propria iniziativa, ogni documento e informazione di cui dispongono, relativi ad una indagine interna in corso.

Gli Stati membri trasmettono i documenti e le informazioni relativi alle indagini esterne in base alle pertinenti disposizioni.

3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono inoltre all'Ufficio ogni documento e informazione in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità.

*Articolo 8***Riservatezza e tutela dei dati**

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono protette dalle disposizioni relative a tali inchieste.

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa vigente per le istituzioni delle Comunità europee.

In particolare, tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita.

3. Il direttore provvede affinché gli agenti dell'Ufficio e tutti coloro che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

4. Il direttore dell'Ufficio e i membri del comitato di vigilanza di cui all'articolo 11 vegliano sull'applicazione

delle disposizioni del presente articolo nonché degli articoli 286 e 287 del trattato CE.

*Articolo 9***Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini**

1. Al termine di un'indagine, l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine, incluse le raccomandazioni del direttore dell'Ufficio sui provvedimenti da prendere.

2. Queste relazioni sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di procedura previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative nazionali e hanno valore identico ad esse.

3. La relazione redatta in seguito a un'indagine esterna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati in base alla regolamentazione relativa alle indagini esterne.

4. La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato. Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indagini interne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne informano il direttore dell'Ufficio entro la scadenza fissata da quest'ultimo nelle conclusioni della sua relazione.

*Articolo 10***Trasmissione di informazioni da parte dell'Ufficio**

1. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne.

2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttore dell'Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio in occasione di indagini interne su fatti penalmente perseguibili. Fatte salve le esigenze di indagine, ne informa simultaneamente lo Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

3. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne.

Articolo 11

Comitato di vigilanza

1. Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine, garantisce l'indipendenza dell'Ufficio.

Su richiesta del direttore, o di propria iniziativa, il comitato sottopone al direttore dei pareri in merito alle attività dell'Ufficio, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso.

2. Esso è composto da cinque personalità esterne indipendenti, in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari per l'esercizio di alte funzioni in rapporto col settore di attività dell'Ufficio. Esse sono nominate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

3. Il mandato dei membri ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile una sola volta.

4. Alla scadenza del mandato, essi continuano ad esercitare le proprie funzioni finché non si sia provveduto al rinnovo del mandato oppure alla loro sostituzione.

5. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.

6. Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno. Esso tiene almeno dieci riunioni all'anno. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri. Il suo segreto è assicurato dall'Ufficio.

7. Il direttore trasmette ogni anno al comitato di vigilanza il programma delle attività dell'Ufficio di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Il direttore tiene regolarmente informato il comitato delle attività dell'Ufficio, delle sue indagini, dei loro risultati e dei provvedimenti conseguenti alle indagini. Nei casi in cui un'indagine sia in corso da più di nove mesi il direttore informa il comitato di vigilanza delle ragioni che non permettono ancora di concludere l'indagine e del prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla. Il direttore informa il

comitato dei casi in cui l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non hanno dato seguito alle raccomandazioni che egli ha formulato. Il direttore informa il comitato dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.

8. Il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle attività ogni anno e lo trasmette alle istituzioni. Il comitato può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati e i provvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall'Ufficio.

Articolo 12

Direttore

1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

2. Ai fini della nomina, dopo un invito a presentare candidature eventualmente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* previo parere favorevole del comitato di vigilanza, la Commissione costituisce un elenco dei candidati in possesso dei requisiti necessari. La Commissione designa il direttore di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio.

3. Il direttore non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo nell'adempimento dei doveri relativi all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne ed alla presentazione delle relazioni redatte su conclusione delle stesse. Qualora il direttore ritenga che un provvedimento adottato dalla Commissione comprometta la propria indipendenza può presentare ricorso contro la propria istituzione davanti alla Corte di giustizia.

Il direttore riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle medesime nonché dei diritti legittimi delle persone interessate e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di procedimenti giudiziari.

Queste istituzioni assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari pendenti, tutte le norme nazionali ad essi relative.

4. Prima di pronunciare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore, la Commissione consulta il comitato di vigilanza. Inoltre i provvedimenti relativi alle sanzioni disciplinari riguardanti il direttore devono essere oggetto di decisioni motivate che sono comunicate per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

Finanziamento

Gli stanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio particolare all'interno della parte «A» della sezione del bilancio generale dell'Unione relativa alla Commissione, sono esposti dettagliatamente in un allegato a detta parte.

I posti assegnati all'Ufficio sono elencati in un allegato della tabella dell'organico della Commissione.

Articolo 14

Controllo di legittimità

Fino alla modifica dello statuto, ogni funzionario e altro agente delle Comunità europee può presentare al direttore dell'Ufficio, secondo le modalità di cui all'articolo 90,

paragrafo 2, dello statuto, un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall'Ufficio nell'ambito di un'indagine interna. Alle decisioni adottate su tali reclami si applica l'articolo 91 dello statuto.

Queste disposizioni si applicano analogamente al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto.

Articolo 15

Relazione valutativa

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa delle attività dell'Ufficio, accompagnata dal parere del comitato di vigilanza e corredata eventualmente di proposte dirette a modificare o ampliare i compiti dell'Ufficio.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J.M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

H. EICHEL

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1074/1999 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1999
relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

(1) considerando che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari comunitari; che la responsabilità in materia della Commissione è strettamente connessa alla sua missione di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 179 del trattato Euratom; che l'importanza di tale azione è confermata dall'articolo 183A del trattato Euratom;

(2) considerando che la tutela degli interessi finanziari delle Comunità riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o possa incidere sul loro patrimonio;

(3) considerando che è necessario dispiegare tutti i mezzi disponibili per conseguire tali obiettivi, tenuto conto in particolare del compito di svolgere indagini conferito a livello comunitario, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio delle responsabilità attualmente esistenti tra il livello nazionale e il livello comunitario;

(4) considerando che, per potenziare i mezzi di lotta antifrode, la Commissione, nel rispetto del principio dell'autonomia di organizzazione interna di ciascuna istituzione, ha istituito nel suo ambito, con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom ⁽⁴⁾, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: «l'Ufficio»), incaricato di svolgere le indagini amministrative contro le frodi; che essa ha dotato tale Ufficio di piena indipendenza nell'esercizio della sua funzione di indagine;

(5) considerando che la responsabilità dell'Ufficio, quale istituito dalla Commissione, riguarda, oltre alla tutela degli interessi finanziari, tutte le attività connesse alla tutela di interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale;

(6) considerando che è opportuno prevedere che la collaborazione tra Stati membri e la Commissione, in vista della tutela degli interessi finanziari delle Comunità di cui all'articolo 280 del trattato CE, sia garantita dall'Ufficio;

(7) considerando che, alla luce della necessità di potenziare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, l'Ufficio deve potere effettuare indagini interne in tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi istituiti dai trattati CE e Euratom o sulla base dei medesimi (in prosieguo: «le istituzioni, gli organi e gli organismi»);

(8) considerando che la decisione 1999/352/CE, CECA Euratom prevede, relativamente alla funzione inquirente, che l'Ufficio eserciti le competenze attribuite dal legislatore comunitario, nei limiti e alle condizioni determinati da quest'ultimo;

(9) considerando che è opportuno affidare all'Ufficio l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽⁵⁾; che è inoltre opportuno consentire all'Ufficio di esercitare le altre competenze conferite alla Commissione per eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri ed in particolare per riscontrare le irregolarità, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ GU C 21 del 26.1.1999, pag. 10.

⁽²⁾ Parere espresso il 6.5.1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 15 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

- (10) considerando che tali indagini devono essere condotte in base al trattato, e in particolare al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, nel rispetto dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: «lo statuto») nonché nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del principio dell'equità, del diritto della persona coinvolta a esprimersi sui fatti che la riguardano e del diritto a che la conclusione dell'indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore probatorio; che a tal fine le istituzioni, organi e organismi dovranno determinare le condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne; che di conseguenza occorrerà modificare lo statuto al fine di definire i diritti e gli obblighi dei funzionari e degli altri agenti nell'ambito delle indagini interne;
- (11) considerando che le indagini interne possono essere condotte solo se all'Ufficio viene garantito l'accesso a tutti i locali delle istituzioni, organi e organismi, nonché a qualsiasi informazione o documento in loro possesso;
- (12) considerando che, per garantire l'indipendenza dell'Ufficio nell'esecuzione dei suoi compiti, è opportuno attribuire al suo direttore il potere di avviare le indagini di propria iniziativa;
- (13) considerando che spetta alle autorità competenti nazionali, o eventualmente alle istituzioni, organi o organismi decidere, in base alla relazione redatta dall'Ufficio, sui provvedimenti da prendere a seguito delle indagini; che occorre tuttavia prevedere l'obbligo per il direttore dell'Ufficio di trasmettere direttamente alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio in occasione delle indagini interne su fatti penalmente perseguibili;
- (14) considerando che è opportuno determinare le modalità secondo le quali gli agenti dell'Ufficio assolveranno il loro compito e il direttore eserciterà le proprie competenze per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini da parte degli agenti dell'Ufficio;
- (15) considerando che, per il successo della cooperazione tra l'Ufficio, gli Stati membri e le istituzioni, organi o organismi interessati, è necessario agevolare lo scambio d'informazioni nel rispetto del carattere riservato delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio, provvedendo affinché per esse sia prevista la tutela garantita a questo tipo di dati;
- (16) considerando che, affinché si tenga conto dei risultati delle indagini svolte dagli agenti dell'Ufficio e affinché vengano presi i provvedimenti che risultino necessari, si deve prevedere che le relazioni possano costituire elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari; che, a tale scopo, dette relazioni vanno redatte tenendo conto dei criteri di elaborazione delle relazioni amministrative nazionali;
- (17) considerando che l'Ufficio deve godere d'indipendenza nell'assolvimento dei propri compiti; che, per rafforzare questa indipendenza, l'Ufficio è soggetto al controllo regolare della funzione di indagine da parte di un comitato di vigilanza composto da personalità esterne indipendenti, particolarmente qualificate nei settori di competenza dell'Ufficio; che tale comitato avrà anche la funzione di assistere il direttore dell'Ufficio nello svolgimento dei suoi compiti;
- (18) considerando che le indagini amministrative devono svolgersi sotto la direzione del direttore dell'Ufficio, in piena autonomia rispetto alle istituzioni, agli organi ed agli organismi e rispetto al comitato di vigilanza;
- (19) considerando che spetta al direttore dell'Ufficio assicurare la tutela dei dati personali e il rispetto della riservatezza delle informazioni raccolte mediante le indagini; che si deve inoltre garantire ai funzionari e altri agenti delle Comunità una tutela giuridica equivalente a quella prevista dagli articoli 90 e 91 dello statuto;
- (20) considerando che è opportuno procedere ad una valutazione delle attività dell'Ufficio dopo un periodo di tre anni;
- (21) considerando che il presente regolamento lascia immutate le competenze e responsabilità degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per combattere le frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità; che il conferimento ad un Ufficio indipendente del compito di svolgere indagini amministrative esterne rispetta appieno il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE; che attraverso l'attività di un simile Ufficio si potrà rendere più efficace la lotta contro le frodi, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità e che in tal modo si rispetta anche il principio di proporzionalità;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

gini non incidono sulla competenza degli Stati membri in materia di azione penale.

Articolo 1

Scopo e funzioni

1. Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, creato con decisione della Commissione del 1999/352/CE, CECA, Euratom (in prosieguo: «l'Ufficio») esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione dalla normativa comunitaria e dagli accordi vigenti in questi settori.

2. L'Ufficio apporta il contributo della Commissione agli Stati membri per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione mirante a proteggere dalla frode gli interessi finanziari della Comunità europea. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo dei metodi di lotta contro la frode nonché contro ogni altra attività lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.

3. All'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi (in prosieguo: «le istituzioni, gli organi e gli organismi»), l'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a:

- lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
- ricercare a tal fine i fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, e perseguibili in sede disciplinare, penale o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto.

Articolo 2

Indagini amministrative

Ai sensi del presente regolamento si intende per «indagine amministrativa» (in prosieguo: «indagine») l'insieme dei controlli, delle verifiche e delle operazioni che gli agenti dell'Ufficio svolgono nell'esercizio delle loro funzioni, a norma degli articoli 3 e 4, al fine di conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 1 e di accertare, ove opportuno, l'irregolarità delle attività controllate. Queste inda-

Articolo 3

Indagini esterne

L'Ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri, e, secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi.

Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e alla normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo, negli Stati membri, e secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi.

Articolo 4

Indagini interne

1. Nei settori di cui all'articolo 1, l'Ufficio svolge le indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi (in prosieguo: «le indagini interne»).

Tali indagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dello statuto, sue condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nonché dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo. Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire con tali decisioni.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo:

- l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione in possesso delle istituzioni, degli organi o degli organismi nonché ai locali dei medesimi. L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento e del contenuto di qualsiasi supporto di dati in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi ed all'occorrenza prendere possesso di questi documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione.
- l'Ufficio può chiedere informazioni orali ai membri delle istituzioni e degli organi, ai dirigenti degli organismi, nonché al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi.

3. Alle condizioni e secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, l'Ufficio può svolgere controlli in loco presso gli operatori economici interessati per avere accesso alle informazioni che questi detenessero in merito a eventuali irregolarità.

D'altra parte l'Ufficio può chiedere a qualsiasi persona interessata le informazioni che ritenga utili alle proprie indagini.

4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando agenti dell'Ufficio svolgono un'indagine nei loro locali e quando consultano un documento o chiedono un'informazione in possesso di queste istituzioni, organi e organismi.

5. Qualora dalle indagini emerga la possibilità di un coinvolgimento individuale di un membro, di un dirigente, di un funzionario od agente, l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza ne è informato.

Nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini dell'indagine o che esigano il ricorso a mezzi d'investigazione di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, questa informazione può essere differita.

6. Fatte salve le norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché le disposizioni dello statuto, la decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo di cui al primo paragrafo, contiene norme riguardanti in particolare:

- a) l'obbligo per i membri, funzionari ed agenti delle istituzioni e degli organi, nonché per i dirigenti, funzionari e agenti degli organismi, di cooperare con gli agenti dell'Ufficio e di informarli;
- b) le procedure che gli agenti dell'Ufficio devono osservare nell'esecuzione delle indagini interne nonché le garanzie dei diritti delle persone interessate da un'indagine interna.

Articolo 5

Avvio delle indagini

Le indagini esterne sono avviate con decisione del direttore dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato.

Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo in cui dovranno svolgersi.

Articolo 6

Esecuzione delle indagini

1. Il direttore dell'Ufficio dirige l'esecuzione delle indagini.
2. Per eseguire i loro compiti, gli agenti dell'Ufficio presentano una procura scritta, indicante la loro identità e qualifica.
3. Gli agenti dell'Ufficio incaricati di un'indagine devono essere muniti, per ogni loro intervento, di un mandato scritto del direttore, indicante l'oggetto della medesima.
4. Nel corso dei controlli e delle verifiche in loco, gli agenti dell'Ufficio si comportano conformemente alle regole e agli usi vigenti per i funzionari dello Stato membro interessato, allo statuto, nonché alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma.
5. Le indagini si svolgono in modo continuativo per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze ed alla complessità del caso.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti, secondo le disposizioni nazionali, forniscono agli agenti dell'Ufficio il contributo necessario all'assolvimento dei loro compiti. Le istituzioni e gli organismi provvedono affinché i loro membri e il loro personale e gli organismi provvedano affinché i loro dirigenti diano agli agenti dell'Ufficio il contributo necessario per l'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 7

Obbligo di informare l'Ufficio

1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi comunicano senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode o di corruzione o ad ogni altra attività illecita.
2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono su richiesta dell'Ufficio o di propria iniziativa ogni documento e informazione di cui dispongono, relativi ad una indagine interna in corso.

Gli Stati membri trasmettono i documenti e le informazioni relativi alle indagini esterne in base alle pertinenti disposizioni.

3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono inoltre all'Ufficio ogni documento e informazione in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 8

Riservatezza e tutela dei dati

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito d'indagini esterne sono protette dalle relative disposizioni.
2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa vigente per le istituzioni delle Comunità europee.

In particolare, tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni e non possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita.

3. Il direttore provvede affinché gli agenti dell'Ufficio e tutti coloro che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.
4. Il direttore dell'Ufficio e i membri del comitato di vigilanza di cui all'articolo 11 vegliano sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo nonché degli articoli 286 e 287 del trattato CE.

Articolo 9

Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini

1. Al termine di un'indagine, l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine incluse le raccomandazioni del direttore dell'Ufficio sui provvedimenti da prendere.
2. Queste relazioni sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di procedura previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risultati necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative nazionali e hanno valore identico ad esse.

3. La relazione redatta in seguito a un'indagine esterna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati in base alla regolamentazione relativa alle indagini esterne.

4. La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato. Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indagini interne il seguito, richiesto dalle risultanze ottenute in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne informano il direttore dell'Ufficio entro la scadenza fissata da quest'ultimo nelle conclusioni della sua relazione.

Articolo 10

Trasmissione di informazioni da parte dell'Ufficio

1. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne.
2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttore dell'Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio in occasione di indagini interne su fatti perseguibili penalmente. Fatte salve le esigenze di indagine, ne informa simultaneamente lo Stato membro interessato.
3. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne.

Articolo 11

Comitato di vigilanza

1. Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine, garantisce l'indipendenza dell'Ufficio.

Su richiesta del direttore, o di propria iniziativa, il comitato sottopone al direttore dei pareri in merito alle attività dell'Ufficio, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso.

2. Esso è composto da cinque personalità esterne indipendenti, in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari per l'esercizio di alte funzioni in rapporto col settore di attività dell'Ufficio. Esse sono nominate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

3. Il mandato dei membri ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile una sola volta.

4. Alla scadenza del mandato, essi continuano ad esercitare le proprie funzioni finché non si sia provveduto al rinnovo del mandato oppure alla loro sostituzione.

5. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.

6. Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno. Esso tiene almeno dieci riunioni all'anno. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri. Il suo segretario è assicurato dall'Ufficio.

7. Il direttore trasmette ogni anno al comitato di vigilanza il programma delle attività dell'Ufficio di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Il direttore tiene regolarmente informato il comitato delle attività dell'Ufficio, delle sue indagini, dei loro risultati e dei provvedimenti conseguenti alle indagini. Nei casi in cui un'indagine sia in corso da più di nove mesi il direttore informa il comitato di vigilanza delle ragioni che non permettono ancora di concludere l'indagine e del prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla. Il direttore informa il comitato dei casi in cui l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non hanno dato seguito alle raccomandazioni che egli ha formulato. Il direttore informa il comitato dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.

8. Il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle attività ogni anno e lo trasmette alle istituzioni. Il comitato può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati e i provvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall'Ufficio.

Articolo 12

Direttore

1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

2. Ai fini della nomina, dopo un invito a presentare candidature eventualmente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* previo parere favorevole del comitato di vigilanza, la Commissione costituisce un elenco dei candidati in possesso dei requisiti necessari. La Commissione designa il direttore di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio.

3. Il direttore non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo nell'adempimento dei doveri relativi all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne ed alla presentazione delle relazioni redatte alla conclusione delle stesse. Qualora il direttore ritenga che un provvedimento adottato dalla Commissione comprometta la propria indipendenza può presentare ricorso contro la propria istituzione davanti alla Corte di giustizia.

Il direttore riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle medesime nonché dei diritti legittimi delle persone interessate e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di procedimenti giudiziari.

Queste istituzioni assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari pendenti, di tutte le norme nazionali ad essi relative.

4. Prima di pronunciare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore, la Commissione consulta il comitato di vigilanza. Inoltre i provvedimenti relativi alle sanzioni disciplinari riguardanti il direttore devono essere oggetto di decisioni motivate che sono comunicate per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

Finanziamento

Gli stanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio particolare all'interno della parte «A» della sezione del bilancio generale dell'Unione relativa alla Commissione, sono esposti dettagliatamente in un allegato a detta parte.

I posti assegnati all'Ufficio sono elencati in un allegato della tabella dell'organico della Commissione.

Articolo 14

Controllo di legittimità

Sino alla modifica dello statuto ogni funzionario e altro agente delle Comunità europee può presentare al direttore dell'Ufficio, secondo le modalità di cui all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, un reclamo contro un atto che gli rechi pregiudizio, compiuto dall'Ufficio nell'ambito di un'indagine interna. Alle decisioni adottate su tali reclami si applica l'articolo 91 dello statuto.

Queste disposizioni si applicano analogamente al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto.

*Articolo 15***Relazione valutativa**

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa delle attività dell'Ufficio, accompagnata dal parere del comitato di vigilanza e corredata eventualmente di proposte dirette a modificare o ampliare i compiti dell'ufficio.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

H. EICHEL

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

**PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONE**

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 25 maggio 1999

**tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle
Comunità europee**

relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

richiamandosi alla risoluzione del Parlamento europeo, del 7 ottobre 1998, sull'indipendenza, il ruolo e lo status dell'Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF)⁽¹⁾,

richiamandosi alle conclusioni del Consiglio, del 15 marzo 1999, formulate in esito ad un dibattito approfondito con i rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione,

prendendo atto della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁽²⁾,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio⁽⁴⁾ relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi;

(2) considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale;

(3) considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;

(4) considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo comma, agli articoli 13, 14, 16 e all'articolo 17, primo comma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: «lo statuto»), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi

⁽¹⁾ GU C 328 del 26.10.1998, pag. 95.

⁽²⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale

⁽⁴⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale

analoghi dei membri, dei dirigenti o del personale delle istituzioni degli organi e degli organismi delle Comunità cui non si applica lo statuto;

- (5) considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;
- (6) considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;
- (7) considerando che, in attesa della modifica dello statuto, è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne;

previa concertazione per istituire a tal fine una disciplina comune,

invitando le altre istituzioni, gli organi e gli organismi ad aderire al presente accordo,

CONVENGONO:

- 1) di adottare una disciplina comune che comprenda i provvedimenti esecutivi necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall'Ufficio al loro interno; dette indagini hanno lo scopo di:
- lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee,

— accertare fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti o del personale cui non si applica lo statuto;

tali indagini si svolgono nel pieno rispetto delle disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

nel loro svolgimento esse sono altresì soggette alle condizioni e modalità previste dai regolamenti della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

- 2) di avviare tale disciplina e di applicarla immediatamente con una decisione interna conforme al modello allegato al presente accordo e di non discostarsi da tale modello, se non quando particolari esigenze a loro proprie lo impongano per necessità tecniche;
- 3) di riconoscere la necessità di trasmettere all'Ufficio, per parere, qualsiasi domanda diretta a togliere l'immunità di giurisdizione dei funzionari od agenti connessa ad eventuali casi di frode, di corruzione, oppure a ogni altra attività illecita; l'Ufficio viene informato in merito ad ogni domanda diretta a togliere l'immunità concernente uno dei loro membri;
- 4) di comunicare all'Ufficio le disposizioni da essi adottate per l'attuazione del presente accordo.

Il presente accordo può essere modificato solo con il consenso espresso delle istituzioni firmatarie.

Le altre istituzioni, nonché gli organi e gli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o sulla base degli stessi, sono invitati ad aderire al presente accordo mediante una dichiarazione che ciascuno di essi trasmette ai presidenti delle istituzioni firmatarie, congiuntamente.

Il presente accordo entra in vigore il 1° giugno 1999.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

*Per il Parlamento
europeo*

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio
dell'Unione europea*

Il Presidente

H. EICHEL

*Per la Commissione
dell'Unione europea*

Il Presidente

J. SANTER

ALLEGATO

«MODELLO DI DECISIONE»

DECISIONE DEL/DELLA [ISTITUZIONE/ORGANO o ORGANISMO]

del

riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità

ISTITUZIONE, ORGANO O ORGANISMO,

visto [base giuridica]

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ⁽²⁾, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi;
- (2) considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede disciplinare o penale;
- (3) considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;
- (4) considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo trattino, agli articoli 13, 14, 16 e all'articolo 17, primo comma, dello statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: «lo statuto»), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti o dei membri del personale degli organi e degli organismi delle Comunità cui non si applica lo statuto;
- (5) considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;
- (6) considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;
- (7) considerando che, in attesa della modifica dello statuto, è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne,

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

DECIDE:

Articolo 1

Obbligo di cooperare con l'Ufficio

Il segretario generale, i servizi e i dirigenti/funzionari o agenti del/della [istituzione, organo o organismo] sono tenuti ad assicurare piena cooperazione agli agenti dell'Ufficio e a fornire loro tutta l'assistenza necessaria alle indagini. A tale scopo presentano agli agenti dell'Ufficio tutti gli elementi di informazione utili.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto, i membri cooperano pienamente con l'Ufficio.

Articolo 2

Obbligo d'informazione

I funzionari e gli agenti del/della [istituzione, organo o organismo] i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti o del personale cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti, ne informa immediatamente il proprio capo di servizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritenga utile, il proprio segretario generale o direttamente l'Ufficio.

Il segretario generale, i direttori generali, i dirigenti e i capi di servizio del/della [istituzione, organo o organismo] trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari e agenti del/della [istituzione, organo o organismo] possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I membri che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma, ne informano il presidente dell'istituzione [o dell'organo], oppure, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio.

Articolo 3

Assistenza da parte dell'Ufficio di sicurezza

Previa richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio responsabile della sicurezza del/della [istituzione, organo o organismo] assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

Articolo 4

Informazione dell'interessato

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un membro, di un dirigente o di un funzionario o di un agente, l'interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un membro, un dirigente o un agente del/della [istituzione, organo o organismo] senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

Nei casi in cui ai fini dell'indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il funzionario, il dirigente o l'agente del/della [istituzione, organo o organismo] ad esprimersi, può essere differita con il consenso del presidente o del segretario generale.

Articolo 5

Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine

Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico del membro, del funzionario, del dirigente o dell'agente in questione del/della [istituzione, organo o organismo], l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

*Articolo 6***Domanda diretta a togliere l'immunità**

Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un dirigente, di un funzionario o agente del/della [istituzione, organo o organismo] per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un membro dell'istituzione [o organo], l'Ufficio ne viene informato.

*Articolo 7***Decorrenza di efficacia**

La presente decisione ha effetto dal 1° giugno 1999.

Fatto a

[istituzione, organo o organismo]

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1999

che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

[notificata con il numero SEC(1999) 802]

(1999/352/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 16,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

(1) considerando che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lotta contro le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari comunitari; che l'importanza di tale azione è confermata dall'articolo 209A del trattato CE, dall'articolo 78 decimo del trattato CECA, dall'articolo 183A del trattato CEEA, nonché dall'articolo 280 del trattato CE introdotto dal trattato di Amsterdam;

(2) considerando che è necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per raggiungere tali obiettivi, con particolare riguardo alla funzione d'indagine attribuita a livello comunitario, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuali delle responsabilità attualmente esistenti tra il livello nazionale e il livello comunitario;

(3) considerando che il compito di svolgere indagini amministrative a tutela degli interessi finanziari delle Comunità era sinora affidato alla «Task Force coordinamento della lotta antifrode», subentrata all'Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF);

(4) considerando che per rendere più efficace la lotta contro la frode e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari delle Comunità è necessario istituire un Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (in prosieguo: «l'Ufficio»), il quale dovrà svolgere la funzione d'indagine in piena indipendenza;

(5) considerando che l'indipendenza del direttore dell'Ufficio e il ruolo del comitato di vigilanza come definiti dalla presente decisione e dai regolamenti (CE) ed (Euratom), relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, sono intesi ad assicurare l'esercizio efficace della funzione d'indagine dell'Ufficio senza interferire con gli altri compiti ad esso spettanti, come quelli connessi alle prerogative della Commissione, segnatamente in materia legislativa;

(6) considerando che, oltre alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, l'Ufficio è responsabile per tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale;

(7) considerando che la definizione delle funzioni dell'Ufficio deve implicare il trasferimento al medesimo delle attribuzioni precedentemente esercitate dalla «Task Force coordinamento della lotta antifrode», in particolare quelle inerenti alla preparazione delle disposizioni legislative e regolamentari nei settori di attività dell'Ufficio, compresi i provvedimenti contemplati dal Titolo VI del trattato sull'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell'Ufficio

È istituito l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (in prosieguo: «l'Ufficio»). L'Ufficio sostituisce la «Task force coordinamento della lotta antifrode» e subentra integralmente nelle sue attribuzioni.

Articolo 2

Funzioni dell'Ufficio

1. L'Ufficio esercita le competenze della Commissione in materia di indagini amministrative esterne al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie.

L'Ufficio ha il compito di svolgere indagini amministrative interne miranti a quanto segue:

- a) lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità,
- b) ricercare i fatti gravi, connessi con l'esercizio di attività professionali, che possano costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari ed agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale o che possano costituire inadempimento degli obblighi analoghi incombenti ai membri delle istituzioni e organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti.

L'Ufficio esercita le relative competenze della Commissione, come definite dalle disposizioni dei trattati, nell'ambito, nei limiti e secondo le modalità da questi definiti.

All'Ufficio possono essere affidate, dalla Commissione nonché dagli altri organismi, organi e istituzioni, missioni di indagine in altri settori.

2. L'Ufficio apporta il contributo della Commissione alla cooperazione con gli Stati membri nel campo della lotta contro la frode.

3. L'Ufficio ha il compito di predisporre la strategia della lotta contro la frode come definita al paragrafo 1.

4. L'Ufficio ha il compito di preparare le iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il

conseguimento degli obiettivi della lotta contro le frodi di cui al paragrafo 1.

5. L'Ufficio ha il compito di eseguire tutte le altre attività operative della Commissione in materia di lotta contro la frode come definita al paragrafo 1 e in particolare di quanto segue:

- a) apprestare le infrastrutture necessarie,
- b) raccogliere e utilizzare le informazioni,
- c) prestare assistenza tecnica, in particolare in materia di formazione, alle altre istituzioni, organi ed organismi, nonché alle autorità nazionali competenti.

6. L'Ufficio è l'interlocutore diretto delle autorità giudiziarie e delle autorità di polizia.

7. L'Ufficio rappresenta la Commissione, al livello dei servizi, nelle sedi competenti, per i settori contemplati dal presente articolo.

Articolo 3

Indipendenza nell'esercizio della funzione d'indagine

L'Ufficio esercita in piena indipendenza i poteri d'indagine di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Nell'esercizio delle sue competenze, il direttore dell'Ufficio non sollecita né accetta istruzioni dalla Commissione, da governi, da altre istituzioni o da organi od organismi.

Articolo 4

Comitato di vigilanza

È istituito un comitato di vigilanza la cui composizione e le cui competenze sono determinate dal legislatore comunitario. Il comitato esercita un controllo regolare sull'esercizio della funzione d'indagine dell'Ufficio.

Articolo 5

Direttore

1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, di concerto con il Parlamento europeo e col Consiglio, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Per la nomina del direttore, la Commissione, previo parere favorevole del comitato di vigilanza, costituisce un elenco dei candidati in possesso dei requisiti prescritti in un invito a presentare candidature il quale, se del caso, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il direttore è responsabile dello svolgimento delle indagini.

2. La Commissione esercita nei confronti del direttore i poteri spettanti all'autorità che ha il potere di nomina. I provvedimenti in forza degli articoli 87, 88 e 90 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee sono adottati con decisione motivata della Commissione, sentito il comitato di vigilanza. La decisione viene comunicata per conoscenza al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 6

Organizzazione dell'Ufficio

1. Nei confronti del personale dell'Ufficio il direttore esercita i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità all'autorità competente per concludere i contratti d'assunzione. Il direttore è autorizzato a delegare i propri poteri. Nell'osservanza dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, il direttore stabilisce le condizioni e le modalità delle assunzioni e segnatamente quelle relative alla durata e al rinnovo dei contratti.

2. Il direttore, sentito il comitato di vigilanza, comunica tempestivamente al direttore generale del bilancio un progetto preliminare di bilancio da iscrivere nella linea particolare del bilancio generale annuale relativo all'Ufficio.

3. Il direttore è l'ordinatore per l'esecuzione della linea di bilancio particolare della parte A del bilancio relativa

all'Ufficio. Il direttore è autorizzato a delegare i propri poteri.

4. Le decisioni della Commissione relative alla propria organizzazione interna si applicano all'Ufficio in quanto compatibili con le disposizioni del legislatore comunitario riguardanti l'Ufficio stesso, nonché con la presente decisione e le sue modalità d'applicazione.

Articolo 7

Decorrenza d'efficacia

La presente decisione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Fino al primo giorno del mese successivo alla nomina del direttore dell'Ufficio, il direttore della «Task force, coordinamento della lotta antifrode» svolge i compiti di ordinaria amministrazione dell'Ufficio.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1999.

Per la Commissione

Il presidente

Jacques SANTER
